ISTITUZIONE DI DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 4

Compiti delle direzioni di amministrazione

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

Versione in vigore dal 12 marzo 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Estremi	Legge 20 febbraio 1981, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito-della/art-4-compiti-delle-direzioni-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it